

**MUNICIPIO LEVANTE**

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" DENOMINATO "PRIA DA U MA 2" TRA IL MUNICIPIO LEVANTE E LA SOCIETA' PRIA S.N.C. PER IL RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' DELLA SPIAGGIA LIBERA DI PRIARUGGIA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE INTENSE MAREGGIATE.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

L'anno 2021 il giorno...~~18~~...del mese di maggio nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Pinasco civ. 7 in esecuzione della n...~~31~~...del ~~18/05/2021~~ esecutiva ai sensi di legge, della quale dichiarano di aver preso visione e piena conoscenza dei contenuti, e che dichiarano di approvare integralmente

tra

il Comune di Genova - Municipio Levante con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, dalla Dott.ssa Luisa Gallo, nella sua qualità di Direttore del Municipio Levante, nominata con Provvedimento del Sindaco n. 281 del 31/12/2020 ed il provvedimento del Direttore Generale n. 283 del 31/12/2020, domiciliata nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta;

e

la Società Pria s.n.c. di Maione Jacopo Andrea & Co. Codice Fiscale n. 02249980992 con sede in Genova, Via Cesarea 2/16, legalmente rappresentata dal Sig. Maione Jacopo, nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata "Proponente"

Premesso:

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;
- che il Comune di Genova ha individuato, con Determinazione Dirigenziale n. 2017/100/2 del 26/01/2017 l'Unità Operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i



cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;

- che il Patto di Collaborazione è lo strumento con cui Comune di Genova e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- che il Patto di Collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

- che il Comune di Genova e il Municipio Levante promuovono l'attivazione di iniziative e collaborazioni che favoriscano la costruzione di un sistema partecipativo e interattivo di tutte le realtà cittadine - istituzioni pubbliche e private, terzo settore sociale, volontariato in genere, forze economiche e imprenditoriali per favorire lo sviluppo di servizi, iniziative e progetti sociali, anche su proposta di Associazioni o singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta Comunale numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità

Considerato:

- che è interesse del Municipio Levante affidare la gestione, la manutenzione e la rigenerazione di spazi pubblici sul territorio a cittadini singoli o istituiti attraverso formazioni sociali anche informali, con l'obiettivo di garantire agli stessi una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;

- che gli interventi di cura rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono essere anche di lieve entità o avere carattere di occasionalità e riguardare interventi volti a migliorare e riqualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive di pulizia riparative, di allestimento e di risistemazione;

- che il Municipio Levante è titolare di concessione demaniale marittima su una superficie di mq 928, ad uso arenile e pertinenze demaniali, situata nel litorale di Genova-Priaruggia;

- che la società Pria S.n.c., in qualità di concessionaria di area demaniale marittima, esercita attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande in chiosco bar sulla spiaggia di Praruggia;



- che in data 04 aprile 2018 è stato sottoscritto un Patto di Collaborazione ordinario tra il Municipio Levante e la Società Pria S.n.c. per il miglioramento della fruibilità della spiaggia libera di Priaruggia, con scadenza al 31/12/2020;
- che l'art 4 del Patto di cui sopra ha individuato, tra le azioni in forma condivisa, la ristrutturazione dei servizi igienici, la pulizia giornaliera e la manutenzione ordinaria degli stessi, delle docce e delle aree scoperte da parte della Società Pria S.n.c.;
- che il medesimo art. 4 ha previsto, a seguito dell'allestimento di una zona ristoro sul plateatico in cemento, limitrofo alla spiaggia libera e destinato ad uso pubblico, la gestione diretta da parte della Società Pria S.n.c. di un'area adiacente al chiosco-bar della larghezza di metri 4 per una lunghezza di metri 10 da utilizzare in via esclusiva per servizio di somministrazione ai tavoli nel periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre;
- che, nel corso delle recenti stagioni balneari vi è stata proficua ed attiva collaborazione tra il Municipio Levante e la Società Pria S.n.c. che ha curato la pulizia dei servizi igienici e delle docce ad uso della spiaggia libera ed il mantenimento di quest'ultima;
- che la Società Pria S.n.c. ha coadiuvato il Municipio nell'organizzazione di eventi/manifestazione rivolti agli abitanti del quartiere e all'intera cittadinanza.

Considerato inoltre:

- che, a seguito delle recenti ed intense mareggiate, si sono verificati ingenti danni che hanno interessato parte del plateatico in cemento, limitrofo alla spiaggia libera di Priaruggia;
- che, in conseguenza di ciò, si sono resi necessari urgenti lavori di ripristino dell'area di cui sopra, anche in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio della stagione balneare;
- che la Società Pria S.n.c. ha fatto pervenire al Municipio Levante tutta la documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale i lavori che si intendono eseguire;
- che la Giunta del Municipio, nella seduta del 17 febbraio 2021, ha approvato la richiesta di esecuzione dei lavori di ripristino sull'area di cui sopra, disponendo che questi ultimi siano a carico del proponente ed eseguiti secondo le modalità concordate con l'Area Tecnica del Municipio;

Dato atto:

- che in considerazione di quanto sopra espresso, il Municipio si adopererà per coadiuvare il Proponente nell'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle lavorazioni concordate;
- che l'Area Tecnica verificherà in itinere che le lavorazioni non comportino una modifica dello stato dei luoghi e avvengano nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e di paesaggio e siano eseguite a regola d'arte;

Atteso che:

-attraverso l'istituto dei Patti di Collaborazione e delle conseguenti relazioni tra il Municipio ed il Proponente si concretizza un rapporto di fiducia fondato sulle reciproche prestazioni;

- il Municipio Levante ed il Proponente si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione e per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza, ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

Il Municipio Levante, previo accertamento del rispetto della disciplina applicabile al caso di specie, ha ritenuto la proposta meritevole di sottoscrizione del Patto di Collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente Patto di Collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il ripristino della fruibilità della spiaggia libera di Priaruggia a seguito dei danni provocati dalle intense mareggiate.

ART. 2 - OBIETTIVI ED AZIONI

Il presente patto di collaborazione, denominato "*Pria da u Ma 2*", definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per il ripristino della fruibilità della spiaggia libera di Priaruggia a seguito dei danni provocati dalle violente mareggiate.

Nella specie le prestazioni del proponente si estrinsecano nel ripristino del plateatico in cemento, limitrofo alla spiaggia stessa, nel rispetto delle premesse del presente Patto di collaborazione.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto ed il rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto
Il Municipio Levante:

- agevola e supporta la società Pria S.n.c. nei procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune finalizzati al rilascio delle necessarie autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- consente alla società Pria S.n.c la gestione diretta di un'area limitrofa al chiosco-bar della larghezza di metri 4 per una lunghezza di metri 10 da utilizzare in via esclusiva per servizio di somministrazione ai tavoli nel periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre 2022.

Il Proponente si impegna ad effettuare le seguenti attività:

- ripristino della pavimentazione in calcestruzzo del percorso d'accesso alla spiaggia ed al plateatico;
- manutenzione del tavolato e della scala d'accesso dalla spiaggia alla zona spogliatoi-servizi;
- manutenzione ordinaria dell'intero sito, esclusi eventuali atti vandalici; la manutenzione straordinaria resterà in capo al Municipio;
- posizionamento, nell'area indicata nell'allegata planimetria, di arredi mobili costituiti da tavoli e sedie, nonché sistemi di seduta e piani di appoggio in stile omogeneo, riparati dal sole mediante ombrelloni debitamente ancorati, destinati al libero uso dei frequentatori della spiaggia;
- pulizia giornaliera dei servizi, delle docce, e delle aree scoperte;
- collaborare con il Municipio nell'organizzazione di eventi/manifestazioni nell'area;
- rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, vigilando sull'utilizzo dei presidi previsti per la riduzione dei rischi di contagio.

ART. 4 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio Levante ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da relazione costante tra le parti.

La gestione del presente Patto di Collaborazione sarà sempre soggetta a fasi di verifica ed eventuale adeguamento al fine di concordare i potenziali adattamenti di cui sia emersa l'opportunità.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità della proponente che si impegna a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Municipio riterrà di dare per lo svolgimento delle attività nei termini descritti a diverso titolo nel presente atto.

Il sottoscrittore del patto di collaborazione assume l'impegno di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del Patto, di coordinarli, dirigerli e di vigilare per garantire il rispetto di quanto concordato.



Per l'attuazione delle attività previste dal Patto, il firmatario del Patto si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Le parti concordano che tutte le attività previste dal presente Patto dovranno essere coperte da polizza assicurativa di "Responsabilità civile verso terzi" a carico della C.A. Per i volontari è inoltre operante la Polizza Infortuni stipulata dal Comune di Genova che prevede il limite d'età non superiore a 80 anni per la validità delle garanzie assicurative. La copertura assicurativa non è operante per i volontari che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

ART. 7- TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività oggetto del presente Patto tramite incontri di verifica con il proponente. Il proponente autorizza la pubblicazione del patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa, nel rispetto della disciplina di tutela dei dati personali.

ART. 8 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso:

- utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicazione delle attività;
- l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico come previsto dall'art 10 c.1 del Regolamento di cui sopra.

ART. 9 - MODIFICHE DEL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere concordata espressamente tra le parti per iscritto, con l'esatta indicazione delle clausole contrattuali che si intende modificare e /o integrare.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente.



Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11- DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

Si riserva inoltre di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini e per inadempienze tecnico-operative rilevate e/o segnalate dal Proponente con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Il presente Patto ha durata di anni due (2); alla scadenza potrà essere rinnovato con atto espresso per la durata definita nell'atto stesso.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova - Dott.ssa Luisa Gallo, Direttore del Municipio Levante

Per il proponente

Società Pria S.n.c. - Legale Rappresentante Sig. Jacopo Maione